

Numero della proposta

**30**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 17. Genn. 1867.  
dal Ministro delle Finanze

**OGGETTO**

**Relatore**


**Approvata nella tornata del**

**186**

N<sup>o</sup> 30<sup>bis</sup>  
—

SESSIONE 1867

**CAMERA DEI DEPUTATI**



Errata-corrige all'allegato *B*

del progetto di legge

**per l'unificazione delle tasse sulle concessioni governative  
e sugli atti e provvedimenti amministrativi.**

**Segue Allegato B.**

*Quadro dimostrativo dei proventi annui presunti dalle tasse proposte colla tabella annessa al progetto di legge sulle concessioni governative e sui provvedimenti amministrativi.*

Numero della tabella	Indicazione sommaria del provvedimento o della concessione che si propone per una tassa	Provento annuo presunto	Osservazioni
	<i>Riporto . . . L.</i>	1,781,000 »	
31	Licenze per spettacoli pubblici . . . . .	25,000 »	
32	Approvazioni di guardie particolari . . . . .	2,000 »	
33	Autorizzazioni di stabilimenti sanitari . . . . .	5,000 »	Oltre lire 45,000 per il primo anno.
34	Vidimazione delle stesse autorizzazioni . . . . .	5,000 »	
35	Tumulazioni fuori del comune in cui seguì il decesso .	30,000 »	
36	Trasporto di cadaveri fuori del regno . . . . .	5,000 »	
37	Porto d'armi e permessi di caccia . . . . .	2,630,000 »	
38	Legalizzazioni di firme . . . . .	50,000 »	
39	Ricevute del Debito Pubblico per depositi di titoli . .	30,000 »	
40	Stipulazioni d'atti, copie, certificati . . . . .	600,000 »	
41	Nomine e promozioni d'impiegati . . . . .	250,000 »	
42	Traslocazioni d'impiegati . . . . .	60,000 »	
	Tassa sulle liquidazioni di pensioni, articolo 2 progetto	300,000 »	
	<b>Totale . . . L.</b>	<b>5,773,000 »</b>	
	<b>Si fa deduzione:</b>		
1	Dell'ammontare annuo delle tasse congeneri che ora si riscuotono e che col progetto sarebbero abbandonate. . . . . L. 98,392 71		
2	Del prodotto annuo delle tasse riconfermate o modificate col progetto, e in oggi applicate a forma delle varie leggi in vigore nel regno . . . . . » 2,081,262 44	2,179,655 15	
	<b>Maggior prodotto annuo presunto . . . L.</b>	<b>3,593,344 85</b>	

N. 30. 64.

- Oneta corrig. -

H. B. nella stampa dell'Allegato B. al progetto di legge per l'unificazione delle tasse  
nelle circoscrizioni provinciali e negli atti e provvedimenti amministrativi.

Quadro dimostrativo dei preventivi annui preparati dalle tasse proposte colla tabella annessa al progetto di legge sulle concessioni comunali, e sui provvedimenti amministrativi.

Numero della Tabella	Indicazione sommaria del provvedimento o della concessione che si propone per una "Cassa"	Rivvenuto annuo presunto	Osservazioni
	19 Riporto	1,781,000 <sup>00</sup>	119 punti
21	Licenze per spettacoli pubblici	25,000 <sup>00</sup>	
22	Approvazioni di guardie particolari	2,000 <sup>00</sup>	
23	Autorizzazioni di stabilimenti sanitari	5,000 <sup>00</sup>	Altre 4,500 per il primo anno.
24	Revocazioni delle stesse autorizzazioni	5,000 <sup>00</sup>	
25	Spese fuori del comune in cui segue il Comune	30,000 <sup>00</sup>	
26	Spese di cadaveri fuori del regno	5,000 <sup>00</sup>	
27	Costo d'armi e pertinenze di caccia	265,000 <sup>00</sup>	
28	Regolarizzazioni di firme	50,000 <sup>00</sup>	
29	Privilegi del debito pubblico per depositi di titoli	50,000 <sup>00</sup>	
30	Stipulazioni d'atti, copie, certificati	600,000 <sup>00</sup>	
31	Nomine e promozioni d'impiegati	250,000 <sup>00</sup>	
32	Proseguimenti d'impiegati	60,000 <sup>00</sup>	
	Tassa sulle liquidazioni di pensioni, articolo 2. progetto	200,000 <sup>00</sup>	
	<b>Totale</b>	<b>5,740,000<sup>00</sup></b>	
1.	Della ammontare annuo delle tasse conguerate variare: succedono, e che col progetto sarebbe abbassato. 2.98,292.21	2,770,655.76	
2.	Del prodotto annuo delle tasse rivedute, e applicate al progetto, e in oggi applicate a forza delle varie leggi in vigore nel regno. 2,081,262.24	2,592,514.85	
	<b>Maggior prodotto annuo presunto</b>	<b>2,592,514.85</b>	

In company with

*[Signature]*

Progetto di legge - presentato  
dal Ministero delle Finanze -  
(Scindola)

Unificazione delle tasse sulle concessioni  
governative e sugli atti e provvedimenti am-  
ministrativi

Tramata del 17. Gennaio 1866.

Salva

Signori

Nelle diverse Province  
del Regno le Concessioni Governative  
ed i vari Provedimenti Amministrativi  
sono soggetti a tasse Erariali  
tuttora regolate da articoli speciali  
ordinamenti a seconda delle Province  
nelle quali le Concessioni e i  
Provedimenti emanano e debbono  
aver la loro efficacia.

Se per questo riguardo  
viene evidente la convenienza di  
stabilire una nuova tassa per  
le tasse anzidette, ed una tassa  
uniforme per la loro riscossione.



non sono giuste e opportune si  
presenta lo meglio, e si sono  
provvedimenti che, come quelli di cui  
si tratta, procurano a chi li ottiene  
comodi e utilità molte volte  
consuete, e, provenendo dall'esercizio  
della tutela affidata al Governo ed  
alle Autorità costituite, si risolvono  
sostanzialmente in un servizio voluto  
beni per considerazioni di ordine  
pubblico, ma reso pur sempre a  
richiesta e nell'interesse dei privati e  
quindi retribuibile da questi a  
beneficio della Nazione.

D'altronde se col sistema di  
generale tassazione d'affari introdotto  
nel Regno sono colpiti e per lo  
più di pubblica imposta tutti gli  
atti anche i meno importanti della  
vita civile, perchè ne lascieremo  
immuni gli atti e provvedimenti  
amministrativi a cui vanno per  
lo più collegati i terreni di gran  
momento e producono vantaggi  
assai maggiori?

E pertanto all'indicata  
unificazione e ad estendere agli atti  
e provvedimenti il vigente sistema  
di tassazione d'affari che mira il  
progetto di legge che ho l'onore  
di presentare alle votte deliberazioni,  
e poichè nè la generalità di quel  
sistema nè gli imperiosi bisogni  
delle Finanze otterrebbero consentite  
che fossero mantenute talune deroghe





giò stabilita dalle leggi, o che la misura delle tasse g. e. circoscritta negli angusti limiti seguiti da alcuna di quelle leggi, non avvisai nel progetto e vi ho una quantità di concessioni. Provedimenti governativi no. 2. e 3. e a elevare <sup>in genere</sup> le tasse ad una misura proporzionata alle gravanze in ogni imposte sulle altre specie d'atti, e più corrispondente al beneficio che ne deriva a chi ottiene il provvedimento.

Lo schema quindi, oltre le Commissioni Amministrative e i Provedimenti Governativi propriamente detti, <sup>che sono</sup> generalmente coltiti con tasse più elevate delle antiche, viene a imporre alcuni atti nei quali ha luogo una più o meno diretta ingerenza del governo e della autorità, e che influiscono essenzialmente sull'acertamento dello stato delle persone.

Di questo genere sono le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza e le dichiarazioni di trasferimento o di fissazione di domicilio nel Regno (di 2. e 4. della Cabelia) tassate le prime più gravemente e le seconde meno, per esistenti ragioni di convenienza, giacchè chi si risolve a riprendere il proprio paese (indotto sempre o da lui o da

*[Signature]*

o da altre circostanze a lui sempre vantaggiose, merita minori riguardi che non colui che, traslocando da una ad altra parte del Regno, non reca perciò lo sfregio alla Morale Patria di posarlo a' interessi particolari, sempre meno elevati.

Le tasse proposte ai N. 1. 3. 5. e 6. Della Tavella sono pure bastantemente giustificate dall'utile o dall'onore che deriva agli interessati.

Viene pure proposta una tassa per le dispense dalle pubblicazioni di matrimonio, per quella dagli impedimenti di età, e dagli altri impedimenti di cui all'art. 59 del Codice Civile, non che per i Decreti di legittimazione dei figli (N. 7. 8. 9. della Tavella).

Avuto riguardo a' contingenze che spesse volte possono costringere alla richiesta di dispense da pubblicazioni di matrimoni, ho avuto di proporre per queste una tassa minima; eguali ragioni però, non mi sembrano commover per le dispense da impedimenti le quali il più delle volte sono chieste allo scopo di mantenere in famiglia un pingue censo, o per altri motivi che, se anco apprezzabili, non meritano specia' i riguardi; epperò proponi per queste dispense una tassa proporzionale alla fortuna



mentre a tutti i suddetti, e a  
 tutti del quarto, tutti i suddetti  
 fonderie e di disegno, e così  
 pagati da essi o dalle loro fonderie.

Le tasse proposte ai N. 10 e  
 13 della Casella non sono in  
 sostanza che un corrispettivo di  
 servizio reso ai rivenditori, e sono  
 giustificate non solamente per  
 ragioni finanziarie, ma per  
 anche dagli oneri indiretti di  
 sorveglianza e di tutela che il  
 Governo assume in conseguenza  
 delle stesse concessioni.

Concedenti come retribuzione  
 di servizio reso hanno a considerarsi  
 le tasse stabilite sulla iscrizione  
 a ruolo dei pubblici mediatori  
 e sull'aumento degli Ag. di  
 cambio presso il Debito Pubblico  
 indicati ai N. 14 e 15 della Casella.

I N. 16 e 20 della Casella  
 medesima impongono una tassa  
 sui Decreti e Provvedimenti  
 ivi menzionati la quale, pur in  
 certa guisa qualificarsi come  
 imposta a ricognizione dell'atto  
 Sovrano sulle cose formanti oggetto  
 della concessione.

Stabilito il principio di  
 tassare le concessioni Governative,  
 non si devono lasciare immuni  
 le importanti concessioni di  
 navigazione con privilegi sui  
 laghi, fiumi e canali, né quelle

Canipe

L

3

per trasporto di giornali e carta  
e furono perciò comprese nelle  
disposizioni dei D. 21. 22. Nella  
Carovella.

Così pure, e per la stessa  
ragione, le altre concessioni ed  
autorizzazioni di minore importanza,  
di che trattano gli art. 169. e 170  
della legge sui lavori pubblici  
furono imposte in una tenue  
unifera ai successivi D. 23. e 24.

In alcune Provincie è tuttora  
richiesta una speciale autorizzazione  
per l'esercizio delle professioni  
di Avvocato, Procuratore, Notaro  
ed un permesso speciale è presentato  
in tutto il Regno per condurre  
farmacie; Così D. 25. 26 si propone  
una tassa corrispettiva del richiesto  
intervento Governativo.

Le licenze per aprire alberghi,  
trattorie, servite di vino, bigliardi,  
Caffè e simili esercizi, come anche  
quelle per aprire e tenere bagni  
pubblici, erano fin ora colpite da  
tassa in poche Provincie del Regno.  
Vuole giustizia che anche questi  
esistenti concorrono egualmente  
a sopportare i pubblici pesi,  
tanto più che il Governo concedendo  
loro la licenza assume la grave  
responsabilità della tutela degli  
esercizi licenziati, e la costosa  
loro sorveglianza nell'interesse  
generale.



Furono <sup>Le ragioni de' licenze</sup> ~~per le~~  
 art. 24 della Cabella all'epoca  
 della loro emissione di una ~~taxa~~  
 che varia in ragione della maggiore  
 o minore importanza ~~dei~~  
 stabilimenti, da determinarsi  
 dalla competente autorità -  
 coll'art. 28 di una taxa ~~o~~  
 meno grave da corrispondersi  
 per la prescritta revisione a  
 titolo di confermas annuale della  
 licenze stesse.

Le modiche tasse che si  
 propongono ai D. 29. 30. 31. e 32  
 per le licenze e Decreti di  
 indicati non sono che un ~~taxa~~  
 corrispettivo della conseguente  
 tutela Governativa, diretta in  
 questi casi più che ad altro  
 all'interesse particolare dei  
 stabilimenti.

Le stesse ragioni che  
 consigliarono la proposta di  
 una taxa sulle licenze per aprire  
 Alberghi, trattorie e sominili  
 esercizi, determinarono la proposta  
 degli art. 33 e 34. della Cabella  
 coi quali si impongono a ~~taxa~~  
 le autorizzazioni per aprire  
 stabilimenti sanitari, e la  
 revisione annuale a titolo di  
 confermas della autorizzazioni  
 stesse colla differenza però che  
 la taxa per questi stabilimenti  
 si propone in una unica cifra

trattandosi sempre di questioni  
di non comune importanza.

Le disposizioni dell'art. 35  
vengono ad unificarsi, arrostandosi  
anche un qualche aumento, le tasse  
per porto d'armi e permisioni di  
caccia che attualmente già si  
pagano in diversa misura nelle  
varie Provincie del Regno.

I dritti di legalizzazione  
di firme, e gli emolumenti per  
stipulazione e atti in forma  
pubblica, e per la spedizione  
delle relative copie, estratti e  
certificati vengono ora esatti nei  
varii Ministeri ed uffizii  
dipendenti con sistemi e tariffe  
disparate, secondo i speciali  
ordinamenti interni dei Ministeri,  
o le località in cui hanno sede  
gli uffizii Provinciali.

L'Amministrazione del  
Debito Pubblico poi non perve-  
tane per le ricevute che rilascia  
dei titoli di credito depositati  
per le varie operazioni richieste  
nell'interesse dei privati.

Cogl' art. 36, 37, e 38 della Cabella  
si provvede alla sistemazione ed  
all'uniformità in questa parte  
di servizio, assicurando su un tempo  
all'Erario i proventi ricorri, salvo  
il Decimo Esce di emolumenti di  
~~due~~ all'art. 38 che è riservato agli  
Funzionari di Segreteria a titolo



# Finire

+++

Debbo poi notare, quanto alla legge sulle nuove di deposito dei titoli del Debito Pubblico, che essa deve anche in parte servire di compenso di quella di bollo che a forma del progetto del 20. 11. 1871, 19. 12. 1871 legge relativa sarebbe dovuta per ciascuna delle dichiarazioni di consenso a vincolo o incasso di titoli regipri del Debito Pubblico.

Quanto alla legge di regipri che è pure dovuta sulle menzionate dichiarazioni, pare opportuno di approfittare del presente progetto di legge per proporre un mezzo per la loro applicazione che mentre non incaglia in modo veruno il corso delle operazioni presso l'amministrazione del Debito Pubblico, risca a pari guisa a spedito per la parte.

di compenso per le scritture in es. anche per rispettare l'ordine molti di essi già acquisiti e dei quali si era tenuto conto nel fissare le rispettive posizioni di bilancio.

+++ In un progetto che per la generalità dei provvedimenti Governativi era pur dinto di chiamare a un nuovo contributo gli Impiegati dello Stato meriti una nuova tassa sui Decreti di loro nomina, promozione o traslocazione, ed a questo scopo mirano i due art. 30 e 31 della Legge.

Non potevano noi lasciarci privi di una tassa speciale i funerali del trasporto di cadaveri per essere tumulati in luogo diverso dal cimitero del comune nel quale la morte è avvenuta, o fuori del Regno.

La tassa per le menzionate operazioni che si riscontrano ai art. 41 e 42 della Legge furono proposte in misura più elevata attesa la maggior spiccia che si merita in coloro che le dimandano.

I Decreti di ingiunzione delle pensioni ed inaspettate a carico dello Stato sono pure tassati del 10. % da scontarsi mediante ritenute e le cui esenzioni a questo riguardo furono per loro specialità inserite nel corso

stesso del progetto di legge, e ne  
costituivono il 2° articolo.

Parimenti nell'art. 3°  
furono proposte alcune speciali  
presinzioni dirette ad assicurare  
la erazione delle tasse sulle licenze  
di esercizio e sulla loro vidimazione  
annuale; e furono nell'art. 4°  
stabilite le sanzioni penali per  
fare che non manchi all'applicazione  
della legge la richiesta cooperazione  
della Autorità e dei pubblici  
funzionari.

Alla disposizione abrogativa  
del 5° ed ultimo art. Del progetto  
mi parve opportuno di proporre  
una eccezione rispetto alle tasse  
per le legalizzazioni delle firme  
apposte dal Ministero degli affari  
esteri, si perchè queste tasse  
sono già regolate in modo uniforme  
per tutto il Regno, e si ancora  
in ossequio alle recenti determinazioni  
della Camera la quale nella scorsa  
Sessione aveva già elevata la misura  
di quelle tasse.

Passando ora a parlare  
del modo di riscossione dirò che  
fu mio pensiero di semplificarlo  
il più che possibile, proponendo  
l'uso di speciali marche per tutte  
le tasse per le quali tale sistema  
era consigliabile, e metodi particolari  
per quelle altre per le quali o  
l'indole del provvedimento o ha





più alta misura della tassa  
ritornessero altra forma d'esazione.

Però tanto coll'uno quanto  
coll'altro dei proposti metodi  
provvisori che la revisione della tassa  
recasse il possibile minore disturbo  
ai contribuenti e riesisse poco  
costosa per l'erario tanto che  
questo potesse contare su tutti  
intieri gli anni cinque milioni  
di lire ai quali, giusta le  
presunzioni notate nell'allegato  
B, credo che possa giungere la  
forza produttiva della proposta  
legge.

Anche deducendo dai cinque  
milioni anzidetti i due milioni  
a cui ascendono in ciascun anno  
le corrispondenti tasse oggi in  
vigore, l'erario otterrà senza  
dal progetto un aumento delle  
proprie risorse di altre tre milioni,  
e ciò senza tener conto del  
principale vantaggio dell'unificazione  
e di avere coordinato l'assetto  
di queste imposte al sistema  
generale di tassazione d'affari  
introdotta nella maggior parte  
del Regno.

Rispetto alla forza produttiva  
del progetto debbo ancora avvertire  
che dovendo gli esercenti alberghi,  
trattorie, bettole, bagni pubblici,  
non che i possessori di stabilimenti  
sanitarii per il disposto dell'art. 3

chiedere la rinovazione delle rispettive  
licenze, col pagamento delle tasse di  
cui agli art. 27 e 33 della Tabella, nel  
primo anno della esecuzione della legge  
si potrà fare assegnamento sopra un  
prodotto maggiore del normale di  
oltre un milione di lire

Signori!

Lo schema di legge che mi onore  
di sottoporre al Vostra esame forma  
il complemento di quel generale  
sistema di tassazione di affari che  
fu da Voi inaugurato nel Regno in  
questi ultimi tempi e segna un  
nuovo passo in quella via di  
unificazione delle pubbliche gravanze  
per la quale avete pur già fatto  
un così lungo cammino, ponnetene  
all'idea di questi due beneficii  
la certezza di migliorare in qualche  
modo le risorse del Tesoro Nazionale,  
punto non dubito che non siate  
per fare buon viso al mio lavoro  
e non vogliate onorarne della  
Vostra approvazione.

7  
 Progetto di Legge

Ross.

Articolo 1°

Le concezioni governative, gli atti e provvedimenti amministrativi, designati nell'annessa tabella, ~~Articolo A~~, saranno soggetti alle tasse in essa determinate.

Nell'applicazione delle tasse si opereranno inoltre le speciali norme stabilite nella stessa tabella - la quale sarà perciò considerata formare parte integrante della presente legge.

Articolo 2°

Per la liquidazione delle pensioni dovute per legge a carico dello Stato, e dell'indennità a cui si fa luogo in mancanza di diritto a pensione, è stabilita

una tassa per una sola  
volta in ragione del dieci  
per cento sull'ammontare  
delle pensioni e indennità  
liquidate, da esigersi  
mediante ritenuta sul  
pagamento delle indennità;  
e quanto alle porzioni  
in quello delle prime in  
que parti mensili.

Sono esenti da questa  
tassa le pensioni assegnate  
a decorazioni e medaglie.

## Articolo 3°

Coloro che alla pubblicazione della presente legge tengono alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè e altri stabilimenti e negozi in cui vendano e si servano vincol mirto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, e abbiano aperte sale pubbliche di biliardo, o di altri giochi simili; stabilimenti sanitarj e bagni pubblici, dovranno entro mesi tre dalla detta pubblicazione, e sotto pena di decadere dalla facoltà

dell'esercizio, essere ammessi  
 di una nuova, permissione  
 a forma delle disposizioni  
 contenute nell'art. 35. della  
 Legge sulla pubblica sin-  
 dacta, nel pagamento della  
 tassa stabilita dall'art. 27. <sup>33</sup>  
 dell'annessa tabella.

Agli effetti dell'annua-  
 lizzazione indicata  
 dall'art. 38. della Legge sulla  
 Sindacta pubblica, gli  
 esercenti, nel mese di  
 Dicembre di ciascun anno  
 dovranno presentare la  
 permissione all'autorità  
 politica del circondario  
 per essere ammessi di visto  
 ed contemporaneo paga-  
 mento della tassa di cui  
 all'art. 28. <sup>34</sup> della citata tabella,  
 il tutto sotto la pena di  
 decadere dall'esercizio.

L'obbligo della vidua-  
 zione annuale e del paga-  
 mento della tassa relativa  
 è imposto sotto la stessa  
 pena anche a coloro che  
 esercitano l'industria di  
 affilare canne, ed appar-  
 tamenti mobiliari o  
 tingere uffici pubblici  
 di Agenzia, corrispondenza,  
 copisteria, di prestare cura

pegni, e esercitando il mestiere  
di senatore dei conti di pinta.

### Articolo 4.<sup>o</sup>

Le autorità e funzionari  
che contravvengono alle dispo-  
sizioni della presente legge e del-  
l'annessa tabella incorreranno  
in proprio in una pena  
pecuniaria di lire 2000,  
e saranno inoltre responsabili  
delle tasse dovute, salvo il loro  
segreto verso le parti debi-  
trici.

### Articolo 5.<sup>o</sup>

La presente legge sarà pubblicata  
in Gazzetta trenta giorni dopo  
la sua pubblicazione nella Gazzetta  
ufficiale e da quell'epoca entrerà  
in vigore nelle diverse Province  
del Regno e relativamente alle  
tasse sulle concessioni governative  
e sui provvedimenti amministrati-  
vi, devolute all'Esercizio dello Stato.

È nulla però in quanto  
quanto alle tasse per le regoliz-  
zazioni di firme fatte dal  
Ministero degli Affari e dai  
suo delegati.

Allegato A.

Tabella

Delle concezioni governative, e degl'atti e provvedimenti amministrativi soggetti a tasse

10

Numero. d'ordine	Indicazione delle Concessioni e dei Provvedimenti	Tasse fisse	Torne Speciali per	
			La liquidazione	La riscossione
1	13 1/2 - 31 Comprovazione di cittadinanza del Domicilio civile	2 1/2 200	12	La tassa si paga all'ufficio di competenza nel quale si trova il domicilio civile. L'ufficio di competenza è quello della localita' in cui si trova il domicilio civile. La tassa si paga in contanti o in rate.
2	Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana fatta avanti l'ufficiale dello Stato civile	200	"	La tassa sarà pagata all'ufficio di competenza nel quale si trova il domicilio civile. L'ufficio di competenza è quello della localita' in cui si trova il domicilio civile. La tassa si paga in contanti o in rate.
3	Permissione governativa di accettare impiego da un governo Estero, o di andare al servizio militare di Potenza Estera	200	"	La tassa sarà pagata all'ufficio di competenza nel quale si trova il domicilio civile. L'ufficio di competenza è quello della localita' in cui si trova il domicilio civile. La tassa si paga in contanti o in rate.
4	Dichiarazione di trasferimento di domicilio da uno al altro comune del regno, e le dichiarazioni di aver speso o voler spendere il domicilio nel regno.	5	"	Da rigersi come al 1° e 2° della presente.
5	Atti locali di autorizzazione a cambiare e ad aggiungere nomi e cognomi.	200	"	La tassa si riscuoteva come al 1° della presente. Costella
6	Trasmissione nei registri dello Stato civile dei Decreti Reali per concessione di titoli di nobilitazione e prediali.	300	"	O. Dem.



Numero Ordine	Indicazione di Uti Concessioni e di Provvedimenti	Casse fisse	Tariffe Speciali per	
			La liquidazione	La riscossione
7	Decreti reali di licenza degli inquilini di case da quelli esistenti dal 1828 del 1839 del 1840 (1841)		La tassa sarà fissata in ragione del quinto del valore catastrale complessivo della casa, fondiaria e di case, se mobile, e di posto per l'anno precedente al richiederlo, e quando questo non siano i dati, ai loro genitori, e in mancanza anche di questi, agli ascendenti più prossimi.	La spesa di esentare una casa (1841) sarà versata all'Ufficio del registro, e da quello del Decretale reale che deve essere presentata all'ufficiale detto, la cui prima che la proprietà, come prima, abbia avuto luogo.
8	Decreti di dispensa dalle pubblicazioni per matrimonio	10	La tassa è dovuta per ogni pubblicaazione da cui è concessa la dispensa.	La riscossione della tassa verrà fatta immediatamente registrata, e prima dell'Ufficio del registro del Decretale di dispensa e prima della sua presentazione come all'ufficiale detto, la cui prima.
9	Decreti reali per legittimazione di figli.		La tassa è dovuta una tassa uguale all'ammontare della tassa fondiaria e di case, se mobile, imposta nell'anno precedente, si genitori del legittimato, e quando la legittimazione sia richiesta a tanto del 1828 del 1839 del 1840 (1841) la tassa sarà uguale all'importo della tassa fondiaria e di case, se mobile, imposta nell'anno di sua vita al genitore, pervenuto.	La tassa di esentare i medesimi registri, e prima del Decretale reale, e prima dell'Ufficio del registro, e prima dell'Ufficio del Decretale reale, e prima della sua presentazione come all'ufficiale detto, la cui prima.
10	Decreti reali che autorizzano la costituzione di società anonime e in accomandita per azioni, e che ne approvano le modificazioni di Statuto.	500		La tassa di esentare i medesimi registri, e prima del Decretale, e prima dell'Ufficio del registro, e prima dell'Ufficio del Decretale reale, e prima della sua presentazione come all'ufficiale detto, la cui prima.

Numero Ordine	Indicazione delle Concessioni e dei Provvedimenti	Cassa fissa	Norme Speciali per	
			la liquidazione	la riscossione
11	Decreto reale di autorizzazione e rinunziazione di cambio Estere a favore di operazioni sul regime.	500		La tassa si otterrà nel modo prescritto dall'art. 10. <span style="float: right;">12<sup>306</sup></span>
12	Decreto reale di autorizzazione della costituzione di nuova carta di commercio.	1000		La tassa si otterrà mediante registrazione del Decreto di autorizzazione, il quale ha ad oggetto l'istituzione della carta di commercio, alla Direzione delle Casse del Banco di Napoli, dove la tassa deve sempre precedere la consegna del Decreto alla banca.
13	Decreto reale di autorizzazione della vendita di nuove e rinunziazione a vendere effetti pubblici alle guide o merci all'incanto.	500		Dem.
14	Autizzazione di ruolo dei pubblici mediatori.	200 100	Se il pubblico mediatore è agente di cambio. Se non è agente di cambio.	La tassa sarà pagata all'ufficio del registro nel cui distretto ha sede la casa di commercio che deve fare la relazione a ruolo, e questa non potrà eseguirsi se prima non viene presentata al Regolarista della Camera di commercio la quietanza della tassa pagata, la quale dovrà rinviare negli atti del Regolarista per gli usi della riscossione.
15	Decreto reale che accredita agli agenti di cambio proprio l'Amministrazione del debito Pubblico.	50		La tassa si otterrà mediante registrazione del Decreto che dovrà trasmettersi dal Regolarista che lo ha promosso alla Direzione delle Casse del Banco di Napoli, dove l'Amministrazione del debito Pubblico, e la registrazione deve sempre precedere la consegna del Decreto alla banca.

Numero. Ordine	Indicazione di Concessioni e di Provvedimenti	Cassa fisse	Norme Speciali per	
			la liquidazione	la riscossione.
16	Decreto reale che stabilisce in favore dell'abitazione di un certo numero di famiglie esecutive in un luogo	20		La legge di cui sopra è stata pubblicata nel 20 del 1884 nel 24 del 1885. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha per il suddetto la parte interrogata. 17
17	Decreto reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade appartenenti alle Provincie	20		Idem 3
18	Decreto di approvazione dei progetti per costruzione di muraglioni e argini e per altre opere di difesa contro le spinte delle acque nel territorio di un certo luogo.	20		Idem
19	Decreto reale di autorizzazione di rettificamenti, nuovi stabilimenti di fiumi e torrenti, rivoli e canali pubblici o privati degli Art. 96 e 125 della legge sui lavori pubblici	20		Idem
20	Decreto reale per concessione di deviare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini o altre opere di derivazione di acque da canali di rivieranti per concessione di concessione di tratti di spiaggia di laghi, di terreni acquatici, e di tratti di lido sulle spiagge marine ed altre simili concessioni	20	La legge di cui sopra è pubblicata nel 20 del 1884 nel 24 del 1885. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha per il suddetto la parte interrogata.	Idem
21	Decreto che permette la navigazione con pirascopi nei laghi, fiumi e canali	100		Idem
22	Licenza per eseguire il trasporto di legnami a gallo sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi (vale in tronchi, stacchi o in nodate) quando non vi è altro	100		Idem

Numero. ordine	Indicazione di Concessioni e di Provvedimenti	Casse fisse	Norme Speciali per	
			la liquidazione	la riscossione.
25	Per ogni biglietto per le stazioni di 1 <sup>a</sup> classe alla legge sui lavori pubblici	5		La legge si applica come alla 28 della prima tabella. 19
26	Adempimenti del Ministero dei Lavori Pubblici per la esecuzione delle opere indicate nell'art. 17 della suddetta Legge	10		Idem
25	Adempimenti richiesti da speciali ordinamenti all'eser- cizio delle professioni di Avvocato, Procuratore e Notario.	50	Per l'autorizzazione di simili al semplice cambiamento di residenza sarà dovuta la metà della legge, con l'aggiunta	La legge si riscuoterà come al n. 16. della prima
26	Contingente speciale per l'ordinare una farmacia	100	Se la farmacia è in comune che abbia una popolazione superiore a 1000 ab- itanti. Se la farmacia è in un comune avente una popolazione minore.	Idem
27	Licenze di aprire alberghi, trattorie, ostie, locande, caffè e altri stabilimenti e negozi in un comune di numero fino al mille, loca, negozi, locande e ospedali, e quelli per licenze di sale pubbliche di legname, di giuochi licite, e stabilimenti di bagni pubblici	200 100 50 20 10	Per gli articoli de I legge idem de II legge idem de III legge idem de IV legge idem de V legge L'autorità che rilascia la licenza deter- minerà in quale delle suddette leggi deba applicarsi l'esercizio, e la legge sarà liquidata in conformità della disposizione. Nell'ultimo caso non potranno compendersi gli esercizi e posti in località in cui una popolazione non superi migliaia che superi i 300 abitanti.	La legge si pagherà all'ufficio del registro nel cui Distretto dove aprirsi l'esercizio. La licenza non potrà essere concessa se alla parte se quella non fosse all'autorità la quietanza della legge pagata, e conservata in proprio. In la legge per gli opportuni ristretti. De' suoi costi autenti sarà fatta indicazione nella licenza della numero della quietanza e della legge pagata.

Numero d'ordine	Indicazione di tutte le Concessioni e dei Provvedimenti	Tasse fisse	Torne Speciali per	
			la liquidazione	la riscossione
28	Vidimazione sui titoli delle linee e sui titoli e certificazioni temporanee per gli esecutori locali ed provinciali relativi ai registri e cartelle dell'Art. 37 della legge sulla sicurezza pubblica.	20 10 5 2 1	La legge sulla liquidazione di detto titolo è di lire 100.000.000.	La legge sulla riscossione di detto titolo è di lire 100.000.000.
29	Vidimazione delle dichiarazioni di valore affettive tasse e appartenenti a mobili e altri beni, locummi di un alloggio per un anno e per un tempo qualunque superiore di un trimestre e inferiori annuali di cui si parla all'articolo 46.50.	5		Idem
30	Spese per stabilire uffici pubblici di servizio di corrispondenza di rapporti, di prestiti, di posta, e per l'acquisto di materiale e di forniture dei ministeri di Stato.	20		Idem
31	Leasing per gli spettacoli teatrali pubblici di cui si parla all'Art. 38 della legge sulla sicurezza pubblica quando siano organizzati in luoghi chiusi.	5		Idem
32	Leade di approvazione di quacchie particolari per la vendita delle loro biglietti d'Art. 7 della legge sulla sicurezza pubblica.	20	La legge sulla vendita per ogni guardia approvata.	Idem
33	Leade di autorizzazione per aprire stabilimenti di lavoro.	500		La legge sulla vendita come di Art. 27.
34	Vidimazione annuale del diritto di autorizzazione di cui si parla nell'articolo.	50		Idem

Numero. ordine	Indicazione di Concessioni e di Provvedimenti	Classe fisse	Norme Speciali per	
			La liquidazione	La riscossione
33	<p>esempi per fidejuss. ann. con o senza</p> <p>idem ann. e a caccia</p> <p>idem per la caccia magenta con reti portatili di qualunque specie</p> <p>idem per la caccia fissa con reti stabili</p> <p>idem per la caccia alla mirta della quaglia</p> <p>idem per la caccia con le panie fissa, fucile, botte e simili</p> <p>idem per la caccia colle panie portatili</p> <p>idem per la caccia con lancia o trabucchetto di ogni specie</p>	5 15 15 30 30 40 5 10 1		<p>È un documento tipo di pagamento in natura, da cui scaturisce un titolo di credito apposto al bisogno di un titolo dell'autorità di competenza del modo che sarà determinato con Decreti Reali.</p>
34	Legittimazione delle firme apposte agli atti o documenti qualsiasi, richiesti nell'interesse dei privati e di Amministrazioni non governative ai Municipi, alle Autorità civili e giudiziarie in ogni altro Ufficio governativo, Provinciale o Comunale.	1	La copia sarà dovuta per ogni legittimazione senza riguardo al numero delle firme legittimate.	La copia si risuocerà con l'apposizione di marca da bollo sul documento legittimato ed annullarsi dall'Autorità legittimata nei modi prescritti dalla Legge sulla copia di bollo.
35	Strumenti e titoli di rendita presentati all'Amministrazione del debito Pubblico per trasmissione, tramutamento, annullazione o altre operazioni di acquisizione dopo la legge d'Amministrazione.	4	Per ogni titolo di rendita depositato presso l'Amministrazione del debito Pubblico. <small>Per titoli di rendita depositati presso il debito Pubblico, depositati presso altre leggi sulle rendite indicate dall'articolo 1° della legge del 28 gennaio 1862 (L. n. 23) e per titoli di rendita depositati presso la legge del 28 gennaio 1862 (L. n. 23).</small>	La copia sarà esposta mediante apposizione sulla ricevuta che si rilascia e sarà completa, ed annullarsi prima della cancellazione della ricevuta fatta agli atti Reali. <small>La copia di ogni titolo di rendita depositato presso il debito Pubblico, depositato presso altre leggi sulle rendite indicate dall'articolo 1° della legge del 28 gennaio 1862 (L. n. 23) e per titoli di rendita depositati presso la legge del 28 gennaio 1862 (L. n. 23).</small>

Numero ordine	Indicazione delle Concessioni e provvedimenti	Tasse fisse	Torne Speciali per	
			la liquidazione	la riscossione
28	<p>Per la compilazione dell'atto quando l'oggetto della concessione consista in una somma e valore apprezzabile</p> <p>           fino a L. 500.            Da oltre L. 500 a 1000.            Da oltre L. 1000 a 5000.            Da oltre L. 5000 a 10000.            Da oltre L. 10000 a 20000.            Da oltre L. 20000 a 40000.            Da oltre L. 40000 a 60000.            Da oltre L. 60000 a 80000.            Oltre L. 80000.         </p> <p>Per lo scritturato dell'originale dell'atto.</p> <p>Per la compilazione dello scritturato dell'atto quando l'oggetto della concessione non consista in una somma e valore apprezzabile.</p> <p>Per la spedizione di copie o estratti dei suddetti atti a di qualsiasi natura, quando non è fatta per uso della Amministrazione o uffici governativi.</p>	<p>3</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>20</p> <p>30</p> <p>40</p> <p>50</p> <p>60</p>	<p>La legge stabilisce del trascritto (28) la sua riscossione dall'Intendente delegato al ricevimento dell'atto o incaricato della custodia, ogni due mesi, nelle caudate in dettato, e l'acconto versato nelle Casse degli Uffici del Registro fatto deducibile dal decimo a profitto degli Stipendi e stipendi e gli altri di natura di spesa nelle rispettive Amministrazioni.</p> <p>per ogni linea di scritturato dell'atto oltre le inserzioni e allegati.</p> <p>per ogni linea di scritturato dell'atto oltre le inserzioni e gli allegati. In nessun caso la tassa potrà essere minore di L. 5 per ogni atto.</p> <p>per ogni linea di scritturato tanto dell'atto quanto delle inserzioni e degli allegati.</p> <p>Qualora nelle copie delle inserzioni e allegati siano compresi documenti</p>	

Numero ordine	Indicazione delle Concessioni e dei Provvedimenti	Casse fisse	Norme Speciali per	
			La liquidazione	La riscossione
			<p>incominciato a stampare, in copia in quella parte sarà liquidata e pagata per ogni foglio stampato. Quando le cartelle e estratti di controlli della lista non sono mai ripresi in un solo fascio.</p>	<p>nn 17</p>
	<p>Per le ricerche negli archivi degli atti sopra indi- cati e dei relativi provvedimenti.</p>	2	<p>Se il richiedente non ha indicata la data dell'atto.</p>	
		1	<p>Se fu data la indicazione suddetta.</p>	
	<p>Secreti reali e ministeriali di nomina, e promozioni e impieghi e funzionari dello Stato, civili, giudiziari e militari.</p>	10	<p>Per cura del ministero che emana o promuove il decreto sarà indicata sull'originale e sull'estratto del medesimo se importa promozione o aumento di stipendio.</p>	<p>La lista sarà riposta nel mezzo una marca corrispondente da apporre sull'originale e sull'estrat- to del decreto. Da annullarsi nel modo prescritto dalla legge sul bollo a cura dell'Ufficio o del funzionario che deve farne un qua all'interposto.</p> <p>La lista dovrà essere applicata per le nomine e promozioni dei militari di terra e di mare ed grade inferiori a quello d'ufficiale.</p>
	<p>Secreti reali e ministeriali di traslocazione e muta- mento d'impiego e di destinazione (nuovi promozioni e aumento di stipendio degli impiegati e funzionari dello Stato, civili e giudiziari).</p>	5		<p>Per</p>



Numero. d'ordine	Indicazione di Concessioni e di Provvedimenti	Casse fisse	Corno Speciali per	
			La liquidazione	La riscossione
377	Indicazioni di trasporto di carcerati per opere sanitarie e liquidate al fine del presente anno equivo- camente.	300		La liquidazione segue come al No. 377 presente.
378	Indicazioni per trasporto fuori del Regno di carcerati, tanto di nuova presa, quanto de già rinformati.	500		Manca

Com

70

Allegato B.

Quadro dimostrativo dei proventi annui presunti dalle tasse proposte colla tabella annessa al Progetto di Legge sulle Concessioni Governative e sui Provvedimenti Amministrativi.

---

Anno della Tabella	Indicazione sommaria del provvedimento e della concessione che si propone per una Cassa	Provento annuo presunto	Osservazioni
			13 Feb 09
1.	Concessioni di Cittadinanza	5 2000 "	
2.	Reintegro a Cittadinanza	2000 "	
3.	Permessi d'accettare impiego o servizio all'Estero	2000 "	
4.	Trasferimenti e spiazioni d' domicilio nel Regno	50,000 "	
5.	Cambiamenti ed aggiunte di nomi e cognomi	50,000 "	
6.	Legittimazione Decreti per titoli abitari	78,000 "	
7.	Spese da impedimenti per Matrimoni	27,000 "	
8.	Spese dalle pubblicazioni di Matrimoni	20,000 "	
9.	Legittimazione di figli naturali	80,000 "	
10.	Costituzioni di Società Anonime o azioni	15,000 "	
11.	Autorizzazioni di Società, Estere	1,000 "	
12.	Autorizzazioni di Borsa di commercio	1,000 "	
13.	Id. di vendita di effetti pubblici alle quot.	3,000 "	
14.	Reintegro a ruolo di Mediatori ed Agenti	30,000 "	
15.	Accreditazione di Agenti presso il Debito Pubblico	1,000 "	
16.	Declarazioni di pure di pubblica utilità	3,000 "	
17.	Autorizzazioni di viaggi Provinciali	1,000 "	
18.	Concessioni di progetti d'irrigazione	20,000 "	
19.	Autorizzazioni di inalazioni di fiumi, riv. &c.	4,000 "	
20.	Concessioni d'acqua, spiagge, arenile &c.	4,000 "	
21.	Permessi di navigazione con Propag. per fiumi	1,000 "	
22.	Id. per trasporti di legnami a galla	15,000 "	
23.	Permessi a scopo dell'art. 169. legge Lavori Pubbli	1,000 "	
24.	Id. di art. 170 legge suddetta	2,000 "	
25.	Nomine Avvocati Procuratori Notari	15,000 "	
26.	Permessi per condurre Farmacie	5,000 "	
27.	Licenze per alberghi, bottole, vendite vino &c.	200,000 "	oltre a 200,000 per il primo anno
28.	Validazione o riconferma delle licenze per &c.	200,000 "	
29.	Permessi per affittare camere mobiliate	15,000 "	
30.	Permessi per Agenzie, &c. a riportare)	4,000 "	
		1781,000 "	

Ann. della Tabella	Indicazione Sommaria del provvedimento o della concessione che si propone per una tassa	Provento Annuo presunto.	Osservazioni
	<i>Risparto</i>	1,781,000 „	
31.	Licenze per spettacoli pubblici	25,000 „	
32.	Approvazioni di guardia particolari	2,000 „	
33.	Autorizzazioni di stabilimenti sanitari	5,000 „	Altre L. 4/11 per il primo anno
34.	Revocazioni delle stesse autorizzazioni	5,000 „	
37.	Parto d'armi e permessi di caccia	2,630,000 „	
38.	Legalizzazioni di firme	50,000 „	
39.	Ricoveri del debito pubblico depositati	30,000 „	
40.	Impulazioni d'atti, copie, certificate	600,000 „	
41.	Nome e promozioni d'impiegati	250,000 „	
42.	Traslocazioni d'impiegati	40,000 „	
43.	Cumulazioni fuori del comune in cui ogni d. 1000	30,000 „	
44.	Trasporto di cadaveri fuori del Regno	5,000 „	
	Tasse sulle liquidazioni di successioni art. 2. progetto	300,000 „	
	<b>Totale</b>	5,773,000 „	
	<p><i>Si fa Deduzione:</i></p> <p>1. Dell'ammontare annuo delle tasse congenere che ora si riscuotono e che col progetto sarebbero abbinate — L. 98,392.71.</p> <p>2. Del prodotto annuo delle tasse riconfermate o modificate col progetto, e in oggi applicate a forma delle varie leggi in vigore nel Regno? — 2,081,262.66.</p>		
	<p>maggior prodotto annuo presunto</p>	L. 3,693,344.85	

M

Alligato C.

## Quadro

delle  
Lapere sulle concessioni Governative stabilite  
da le leggi e Decreti pubblicati nelle varie  
Province del Regno di diversi Governi,  
nonchè di quelle in vigore attualmente  
nell'Impero francese

Contingente delle tasse stabilite da Leggi o Decreti in vigore nelle varie Provincie del Regno nell'Impero Austriaco

Numero d'ordine	Natura delle Concessioni	Autorità da cui emanano delle concessioni	Durata	Contingente delle tasse stabilite da Leggi o Decreti in vigore nelle varie Provincie del Regno nell'Impero Austriaco														Osservazioni							
				Ducato di Savoia		Lombardia		Liguria		Emilia Romagna		Puglia		Basilicata		Calabria			Sicilia		Napoli		Piemonte		
				Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge		Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge	
1	15.182 Concessione di 18.182 F. 18.182	2/2	18.182	2 1/2	28800																			(1) Concessione di 18.182 incompiuta la tassa di 18.182 meta	
2	2.182		1000																						(2) Concessione in linea di 2.182 in 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
3	3.182		825																						
4	4.182		718		14400																				
5	5.182		10																						
6	6.182		478		7200																				
7	7.182		85		5600																				
8	8.182		150		2400																				
9	9.182																								
10	10.182																								
11	11.182		50		240																				
12	12.182																								
13	13.182																								
14	14.182																								
15	15.182		500		14400																				
16	16.182		100		2400																				
17	17.182		500		1200																				
18	18.182		100		1440																				
19	19.182		100		720																				
20	20.182		42		360																				
21	21.182				120																				
22	22.182		40		120																				
23	23.182				120																				
24	24.182		24		240																				

Tassa pubblica sulle robe del 7 novembre 1770  
Legge 27 gennaio 1800

Tassa del Caparra (proprio a Caparra) del 1. agosto 1800

(1) Concessione di 18.182 in linea di 18.182 in 1817  
1818  
1819  
1820  
1821  
1822  
1823  
1824  
1825  
1826  
1827  
1828  
1829  
1830  
1831  
1832  
1833  
1834  
1835  
1836  
1837  
1838  
1839  
1840  
1841  
1842  
1843  
1844  
1845  
1846  
1847  
1848  
1849  
1850  
1851  
1852  
1853  
1854  
1855  
1856  
1857  
1858  
1859  
1860  
1861  
1862  
1863  
1864  
1865  
1866  
1867  
1868  
1869  
1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

(2) Concessione in linea di 2.182 in 1817  
1818  
1819  
1820  
1821  
1822  
1823  
1824  
1825  
1826  
1827  
1828  
1829  
1830  
1831  
1832  
1833  
1834  
1835  
1836  
1837  
1838  
1839  
1840  
1841  
1842  
1843  
1844  
1845  
1846  
1847  
1848  
1849  
1850  
1851  
1852  
1853  
1854  
1855  
1856  
1857  
1858  
1859  
1860  
1861  
1862  
1863  
1864  
1865  
1866  
1867  
1868  
1869  
1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

Numero d'ordine	Natura delle Concessioni	Autorità	Durata delle concessioni	e Ammontare delle tasse stabilite da Leggi o Decreti in vigore nelle varie Provincie del Regno e nell'Impero Austriaco												osservazioni		
				Abruzzo		Lombardo		Veneto		Sicilia		Calabria		Sardinia			Francia	
				Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge		Tassa	Legge
25	Concessione di ...																	(2) ...
26	...																	
27	...																	
28	...																	
29	...																	
30	...																	
31	...																	
32	...																	
33	...																	
34	...																	
35	...																	
36	...																	
37	...																	
38	...																	
39	...																	
40	...																	
41	...																	
42	...																	
43	...																	
44	...																	
45	...																	
46	...																	
47	...																	
48	...																	

Legge 24 gennaio 1840  
 Legge 24 gennaio 1840

(2) ...  
 (3) ...  
 (4) ...  
 (5) ...  
 (6) ...  
 (7) ...  
 (8) ...  
 (9) ...  
 (10) ...





343

PROSPETTO delle tasse che riscuotensi nelle Provincie Napoletane e Siciliane per la spedizione delle licenze di caccia (Legge 18 ottobre 1819, Rescritto 23 settembre 1830, e Legge 21 aprile 1862, N.° 586)

INDICAZIONE delle differenti specie di caccia	Provincie Napoletane		Provincie Siciliane		Annotazioni
	per Napoli	per le Pro- vincie	per Pa- lermo	per le valli	
16 Per la licenza di caccia col fucile (5)	12 75	8 50	6 37	4 25	11 1.° Oltre le tasse controindicate è dovuto per ciascuna licenza il diritto di bollo di L. 0. 50 (Legge 21 aprile 1862, N.° 586, art. 24, N.° 8) coll'aumento del decimo. 2.° Per le licenze di caccia spedite a favore dei guardaboschi dei particolari, è dovuta soltanto la metà delle tasse qui contro accennate. (Rescritto 19 aprile 1820). 3.° Le licenze che si spediscono per Napoli valgono anche per le altre Provincie; quelle che si spediscono per Palermo valgono anche per le altre valli. 4.° Le licenze spedite per le Provincie o per le valli varranno per tutte le Provincie o valli, tranne la Provincia di Napoli o la valle di Palermo. 5.° Nelle Provincie Siciliane oltre la tassa per la caccia col fucile è pure dovuto il diritto di L. 10, stabilito dall'art. 2 del Decreto del Luogotenente del Re in data 11 dicembre 1860, per il porto d'armi.
Id. colle paratelle e strascino che si fa col cane da fermo.	6 37	4 25	12 75	8 50	
Id. coi lacciuoli e paniuzze..	6 37	4 25	12 75	8 50	
Id. colle ragne o schiappari; per ogni schiapparo o panno di rete.....	2 12	2 12	2 12	2 12	
Id. colle reti a ventaglio. ....	2 12	2 12	1 06	1 06	
Id. col frugnolo, volgarmente jacca.....	2 12	2 12	1 06	1 06	
Id. colle tagliuole pei lupi, volpi ed altri animali di rapina.....	2 12	2 12	1 06	1 06	
Id. coi levrieri alla corsa...	3 18	2 12	3 18	2 12	
Id. coi furetti.....	3 18	2 12	3 18	2 12	
Id. coi falconi.....	3 18	2 12	3 18	2 12	

**DIREZIONE GENERALE  
DELLE TASSE E DEL DEMANIO**

N.° di Prot. <sup>Gen. le</sup> 68265  
<sub>Dis. le</sub> 9793

**Divisione 3.ª - Sezione 3.ª**

N.º d'ordine 117.

**Oggetto**

**Licenze per la caccia.**  
Tasse dovute  
nelle Provincie Napoletane e Siciliane.

Allo scopo di far cessare le dubbiezze insorte nella applicazione della tariffa annessa alla Legge 18 ottobre 1819, la quale stabilisce le tasse dovute per la spedizione delle licenze di caccia nelle Provincie Napoletane e Siciliane, questo Ministero di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio ha determinato che d'or innanzi si dovranno esigere per le anzidette licenze soltanto le tasse specificate nell'annesso Prospetto.

*Per il Ministro*

Numero d'Ordine	Natura delle Concessioni	Autorità Decreti Circolari Delle Commissioni Legge	Cantontate delle tasse stabilite da Leggi o Decreti in vigore nelle varie Provincie dell'Impero Austriaco														Osservazioni		
			Dolche Provinz		Lombardo		Veneto e Veneto		D'istria		Cattolico		Napoleone Austriaco		Mantovano Veneto			Francica	
			Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge	Tassa	Legge		Tassa	Legge
1	Delle A.D. Esquialut																		
2	...																		...
3	...																		...
4	...																		...
5	...																		...
6	...																		...
7	...																		...
8	...																		...
9	...																		...
10	...																		...
11	...																		...
12	...																		...
13	...																		...
14	...																		...
15	...																		...
16	...																		...
17	...																		...
18	...																		...
19	...																		...
20	...																		...
21	...																		...
22	...																		...
23	...																		...
24	...																		...
25	...																		...
26	...																		...
27	...																		...
28	...																		...
29	...																		...
30	...																		...

Osservazioni

1. La tassa di 5.00 per...

2. La tassa di 8.50 per...

3. La tassa di 4.20 per...

4. La tassa di 2.50 per...

5. La tassa di 1.70 per...

6. La tassa di 1.50 per...

7. La tassa di 8.50 per...

8. La tassa di 1.40 per...

9. La tassa di 2.10 per...

10. La tassa di 10.50 per...

11. La tassa di 6.37 per...

12. La tassa di 10.00 per...

13. La tassa di 6.00 per...

14. La tassa di 8.00 per...

15. La tassa di 5.00 per...

16. La tassa di 2.50 per...

17. La tassa di 1.50 per...

18. La tassa di 1.50 per...

19. La tassa di 1.50 per...

20. La tassa di 1.50 per...

21. La tassa di 1.50 per...

22. La tassa di 1.50 per...

23. La tassa di 1.50 per...

24. La tassa di 1.50 per...

25. La tassa di 1.50 per...

26. La tassa di 1.50 per...

27. La tassa di 1.50 per...

28. La tassa di 1.50 per...

29. La tassa di 1.50 per...

30. La tassa di 1.50 per...



*Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unico progetto di legge col quale si unificano le tasse esistenti per le concessioni governative e per altri atti e provvedimenti amministrativi, e se ne stabiliscono delle nuove per atti richiesti dalle nuove leggi civili, commerciali ed amministrative, sia presentato al Parlamento nazionale dal Ministro delle finanze, il quale è incaricato di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.*

*Dato a Firenze addì 13 gennaio 1867.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*